



cds - Giustizia amministrativa  
cds\_pre - Segretariato Generale  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0015956 - 31.07.2015 - USCITA



cds - Giustizia amministrativa  
cds\_pre - Segretariato Generale  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0015951 - 31/07/2015 - INGRESSO

*Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*  
*Al Segretario Generale*

Al Signor Presidente  
del Consiglio di Stato

Al Signor Presidente Aggiunto  
del Consiglio di Stato

Ai Signori Presidenti  
delle Sezioni Giurisdizionali e Consultive  
del Consiglio di Stato

Al Signor Presidente  
del Consiglio di Giustizia Amministrativa  
della Regione Siciliana

Ai Sigg.ri Presidenti dei  
Tribunali Amministrativi Regionali

Ai Sigg.ri Presidenti  
e delle Sezioni Staccate  
dei Tribunali Amministrativi Regionali

Ai Sigg.ri Dirigenti  
della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

OGGETTO: Recupero contributo unificato e spese di giustizia, anticipate o prenotate a debito da parte dello Stato. Integrazione circolare 3284 del 16 febbraio 2015.

Sono emersi dubbi in ordine all'interpretazione delle disposizioni del T.U. 30 maggio 2002, n. 115, riguardanti il recupero del contributo unificato e delle spese di giustizia, anticipate o prenotate a debito da parte dello Stato.

Si ritiene opportuno, pertanto, individuare le problematiche emerse, fornendo istruzioni per la corretta ed uniforme applicazione delle suddette norme da parte degli uffici di segreteria della Giustizia amministrativa.

9

A) La prima questione riguarda i giudizi (di primo o di secondo grado) in cui è parte un'amministrazione pubblica che goda del beneficio della prenotazione a debito, che, ai sensi dell'art. 158, comma 1, del T.U. n. 115 cit., si estende anche all'importo del contributo unificato.

Il comma 3 del medesimo art. 158 prevede che, ricorrendone le condizioni di legge, l'amministrazione interessata provveda al recupero delle spese prenotate a debito o anticipate, ivi compreso, quindi, il contributo unificato.

La circolare del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa 16 febbraio 2015 n. 3284 ha fornito a codesti Uffici il modello di interlocuzione (all. n. 2) con le amministrazioni onerate del recupero.

In esso, peraltro, non risulta specificato che le somme recuperate a titolo di contributo unificato debbano essere versate direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con quanto previsto sia per l'ordinario versamento all'atto del deposito dell'impugnativa, sia a seguito dell'inoltro dell'invito al pagamento.

Ciò ha comportato casi in cui, erroneamente, le suddette somme sono state accreditate sui conti correnti, postale o bancario, indicati nel modello stesso, ma riguardanti il recupero delle sole spese prenotate a debito (diverse dal contributo unificato) o anticipate con fondi di diretta ed immediata derivazione dal bilancio della Giustizia amministrativa.

Per ovviare all'inconveniente riscontrato, si allega alla presente un nuovo modello che sostituisce il suddetto all. n. 2.

B) Un ulteriore profilo da esaminare riguarda la possibilità di recupero, sempre ex art. 158, comma 3, del T.U. n. 115 cit., del contributo unificato nel caso di compensazione delle spese di giudizio fra un'amministrazione pubblica ammessa al beneficio della prenotazione a debito e la controparte.

La norma citata, invero, si limita a prevedere che le spese prenotate a debito vadano recuperate "in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore"; essa va coordinata con quella recata dall'art. 13, comma 6-bis, del medesimo T.U., che stabilisce che "l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio".

L'art. 13, comma 6-bis, ha specifico ed esclusivo riguardo al processo amministrativo ed è finalizzato a tenere distinta la sorte del contributo unificato da quella del recupero dalle spese di giudizio, in considerazione anche della diversa natura (tributaria) del primo.

Alla specialità della norma, sotto l'aspetto processuale, si aggiunge la circostanza che la stessa è stata inserita successivamente nel T.U. n. 115, ad opera del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, affiancandosi alla preesistente disposizione recata dall'art. 158, dimostrando così la consapevole volontà del Legislatore di dettare il principio che il contributo unificato – e, con esso, i costi del processo - gravino sulla parte soccombente, senza alcuna influenza del regolamento giudiziale delle spese processuali.

Deve aggiungersi che l'art. 158 non reca una norma di esenzione per l'amministrazione pubblica, ma prevede una mera prenotazione a debito, rinviando, quindi, alla definizione del giudizio di merito l'individuazione della parte sulla quale deve gravare il tributo de quo.

C) Viene, quindi, in evidenza il problema concernente il recupero delle spese anticipate a seguito di ammissione al patrocinio a carico dello Stato (art. 133 e ss. del T.U. n. 115 cit.) e, segnatamente, l'onorario da liquidare al difensore della parte ammessa al beneficio.

Va rammentato, in primo luogo, che l'art. 133 del T.U. cit. impone al provvedimento (giurisdizionale), che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, di disporre che il pagamento venga eseguito a favore dello Stato.



La norma va raccordata con il precedente art. 82, che prevede l'emissione di un decreto di pagamento dell'onorario e delle spese in favore del difensore, con una specifica disposizione in ordine all'importo massimo liquidabile, ulteriormente calmierato dalla previsione della riduzione della metà dello stesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 130.

La corretta applicazione delle norme citate, come è noto, rileva anche ai fini di eventuali responsabilità sia dei magistrati che dei funzionari, secondo quanto previsto dall'art. 172 del medesimo T.U., comportando i provvedimenti liquidatori in questione la spendita di risorse pubbliche.

Il coordinamento fra le stesse – ed, in particolare, fra il “provvedimento” ex art. 133 ed il “decreto” ex art. 82 - risulta funzionale ad un duplice scopo:

- raccordare la liquidazione delle spese di giudizio (comprehensive, quindi, dell'onorario al difensore) effettuata con la sentenza con la liquidazione operata con il separato decreto ex art. 82, essendosi verificati casi in cui le somme esposte in quest'ultimo sono risultate di gran lunga più elevate di quelle recate dal provvedimento che chiudeva il processo;

- evitare una duplicazione di titoli azionabili dal difensore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, il che si verifica nell'ipotesi di mancato utilizzo della formula prevista dall'art. 133.

Fatta tale premessa, occorre puntualizzare l'attività di recupero imposta agli uffici di segreteria delle somme anticipate in esecuzione del decreto ex art. 82 del T.U. n. 115 cit.. E' da precisare che, in virtù dell'autonomia finanziaria di cui gode la Giustizia amministrativa, le anticipazioni effettuate, posto che ad esse non corrispondono specifici finanziamenti da parte del M.E.F., gravano direttamente su una quota parte delle risorse destinate alle generali spese di funzionamento della stessa.

Pertanto, le somme anticipate devono essere sempre e comunque recuperate per essere reimpiegate per le finalità loro proprie e ciò deve avvenire, quindi, anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 158, più volte citato, sia che nella sentenza sia stata correttamente inserita la formula “il pagamento venga eseguito a favore dello Stato” ex art. 133 cit., sia che tale formula manchi.

Le somme oggetto di recupero dovranno essere versate sui conti correnti indicati dall'all. 2 alla suddetta circolare n. 3284 del 2015.

Inoltre, come si è precisato in quest'ultima, nel caso di sentenza che ponga direttamente a carico dell'Amministrazione statale soccombente le spese di giudizio, fra cui l'onorario al difensore di controparte, ed in mancanza di un decreto ex art. 82 del T.U. cit., non vi è spazio per l'anticipazione dell'onorario stesso, dovendosi il difensore rivolgere direttamente all'Amministrazione condannata al pagamento per esigere quanto dovuto e fissato dal giudice con la sentenza di merito.

Le SS.LL. segnaleranno tempestivamente a questo Segretariato le eventuali criticità riscontrate.

Il Segretario Generale  
Cons. Oberdan Forlenza



## Allegato

N.B.: gli uffici giudiziari, nel caso di intervenuta compensazione delle spese di giudizio fra le parti, utilizzeranno il presente modello nella sola parte in cui dispone il recupero del contributo unificato prenotato a debito ai sensi dell'art. 158, comma 1, del T.U. 30 maggio 2002, n. 115.

## All. 2

(Intestazione dell'ufficio giudiziario)

Prot. n.

All'Amministrazione

Oggetto: Ricorso R.G. n. . Comunicazione esito di giudizio e somme prenotate a debito e/o anticipate dall'erario (art. 158 T.U. spese di giustizia). Sentenza n ....., depositata il.. ...

Si comunica che:

- in riferimento al ricorso in oggetto indicato é stata pronunciata la decisione allegata, con condanna (*o, se del caso, con compensazione*) alle spese della parte .....

1. Le somme prenotate a debito per il ricorso in oggetto (*diritti di copia, imposta di registro e contributo unificato*) ammontano ad euro .....
2. le somme anticipate dall'erario per il ricorso in oggetto (*spese di notifica*) ammontano ad euro .....

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 158, comma 3, del T.U. spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, codesta Amministrazione è tenuta a provvedere al recupero delle spese prenotate a debito e/o anticipate dall'erario.

Il recupero del contributo unificato è previsto dall'art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 cit. anche nel caso di compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Si trasmettono in allegato copia conforme del foglio notizie del fascicolo processuale, i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza della parte nei confronti della quale azionare il suddetto recupero.



Posto che le somme anticipate gravano direttamente sul bilancio della Giustizia amministrativa, gestito in regime di autonomia finanziaria, le suddette somme, una volta recuperate, devono essere versate:

- sul conto corrente postale n. 37142015 - codice IBAN IT 97 L 07601 032000 00037142015, intestato a: Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e TAR, indicando nella causale di versamento gli estremi identificativi della sentenza per cui si è proceduto al recupero e il codice fiscale del versante;

ovvero

- sul conto corrente n. 00022331 acceso presso la Banca d'Italia - codice IBAN IT26K0100003245350200022331.

Anche in questo caso è necessaria l'indicazione della causale di versamento e del codice dell'Amministrazione versante.

Quanto al contributo unificato, il relativo pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 192,193,194 e 195 del D.P.R. 30/5/2002, n. 115; Risoluzione Agenzia delle Entrate del 27/2/2002 n. 60). Si indicano i codici per il versamento con il Mod. F23: Codice Ente 9T9 Sub codice....(per i TAR) 9S9 (per il C.d.S), Contributo unificato 750T; Interessi 927T; Contributo unificato - Sanzione 699T.

Si resta in attesa di un cortese riscontro al seguente indirizzo pec (*indicare quella amministrativa*).

Funzionario responsabile è il.. ... (*del quale vanno indicati il numero di telefono e l'indirizzo mail*).

Il Dirigente

